

Riforme

# L'inutile riforma degli artt. 561 e 563 c.c.

di VINCENZO MARICONDA

**La riforma degli artt. 561 e 563 c.c. attuata dalla c.d. legge sulla competitività non risolve alcuno dei problemi inerenti alla circolazione dei beni immobili e mobili registrati acquistati per donazione ed è applicabile solo a far tempo dalla sua entrata in vigore, con la conseguenza che i suoi effetti si verificheranno nel 2025.**

1. Pur a fronte di numerosi stravolgimenti verificatisi in passato rispetto alle linee-guida che dovrebbero ispirare gli interventi di un legislatore teso al rispetto dei principi costituzionali in materia di formazione delle leggi, non era mai accaduto che la legge di conversione di un decreto legge (l. 14 maggio 2005, n. 80) divenisse contemporaneamente, oltre che legge di conversione, legge-delega e legge-contenitore dei più disparati e disarticolati provvedimenti normativi, il cui unico filo conduttore sarebbe costituito dalla cosiddetta «competitività».

E, peraltro, se con questo anomalo procedimento, che ha finito per eliminare ogni concreta possibilità di dibattito parlamentare, si fosse effettivamente raggiunto l'obiettivo del varo di una serie di riforme, tutte concentriche nel senso di favorire (o eliminare ostacoli al) la competitività, si potrebbe stendere un velo sullo strappo alle regole in ragione dell'intrinseca bontà dei provvedimenti normativi varati. Sennonché, quantomeno con riferimento alla riforma degli artt. 561 e 563 c.c., è lecito avanzare molti dubbi sulla utilità delle innovazioni. Dubbi che, se venissero confermati, determinerebbero un effetto riflesso dannoso, qual è quello che si verifica nel caso di innovazioni finalizzate a risolvere un problema reale ma inidonee rispetto allo scopo perseguito: l'effetto riflesso di allontanare la effettiva soluzione del problema.

2. È noto che la disciplina delle azioni a tutela dei diritti dei legittimari incide pesantemente sulla circolazione dei beni, in specie degli immobili, acquisiti a seguito di donazioni. È altrettanto noto che la soppressione dell'imposta di successione e di donazione attuata dall'art. 13, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 283, ha avuto l'effetto di incrementare fortemente il numero delle donazioni immobiliari.

Gli acquisti conseguenti a dette donazioni si sono spesso rivelati fonte di amare sorprese per i donatari e ciò con particolare riguardo ai casi in cui essi si sono orientati a vendere il bene donato ovvero a chiedere la con-

cessione di un mutuo destinato ad essere garantito con la ipoteca sull'immobile.

Nessuna banca cui il donatario si rivolga per chiedere il mutuo si accontenterebbe, infatti, di questa garanzia ipotecaria e ciò dal momento che l'art. 561 del codice stabilisce la regola che «gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652». La norma su riportata è chiarissima nell'estendere la tutela del legittimario che abbia esercitato con successo l'azione di riduzione, in modo da azzerare completamente tutti i vincoli che si siano costituiti sull'immobile donato, nel periodo di tempo che va dall'atto di donazione all'accoglimento dell'azione di riduzione.

L'azzeramento vale anche nel caso di riduzione delle disposizioni testamentarie, non solo dei legati cui si riferisce direttamente l'art. 561 ma anche delle istituzioni di erede, delle quali il codice si è dimenticato in ragione dell'origine storica della norma che deriva dall'art. 929 del Codice Napoleone poi trasfuso nell'art. 1095 del codice del 1865. Ma per le disposizioni testamentarie la situazione che si origina all'atto dell'apertura della successione presenta inconvenienti che sono, quantitativamente e qualitativamente, ben più contenuti di quelli che si collegano alle donazioni che il *de cuius* possa avere fatto nel corso della propria vita e, quindi, anche a molta distanza temporale dal momento in cui si verifica l'evento della morte. In concreto, l'art. 561 c.c. realizza al massimo livello la retroattività reale degli effetti dell'azione di riduzione, bene espressi nella regola *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*.

La stessa regola è alla base anche della disciplina dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti contenuta nell'art. 563 c.c., norma che però prevede due limiti alla retroattività reale degli effetti della sentenza di riduzione, il primo costituito dalla necessità della preventiva escussione del donatario («il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario ...») e il secondo,

insito nel contro-diritto del terzo, che, a norma dello stesso art. 563, comma tre, c.c. «può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro». Nei rapporti tra le due norme, la prima riguarda non solo l'acquisto dei diritti ipotecari ma l'acquisto di tutti i diritti reali minori, che vengono pacificamente ricompresi nel riferimento ai «*pesi*», cui si riferisce la norma unitamente alle ipoteche, espressione considerata comprensiva di ogni tipo di vincolo od onere, anche se costituiti senza la volontà del donatario (ad esempio, ipoteca legale o giudiziale, sequestro, pignoramento). Nel raccordo con l'art. 561 c.c., il riferimento alle alienazioni contemplato nell'art. 563 c.c. va conseguentemente inteso nel senso che le alienazioni costitutive di diritti reali minori sono comprese nell'art. 561, mentre l'art. 563 c.c. si riferisce esclusivamente alle alienazioni traslative del diritto di proprietà.

Sia pure con le menzionate attenuazioni, non v'è dubbio che la retroattività reale della riduzione pesa enormemente sulla possibilità di alienare la proprietà dei beni immobili e dei beni mobili registrati, acquistati per donazione.

Per dare il senso della portata della regola *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis* che ispira le due norme richiamate in precedenza (art. 561 c.c. e art. 563 c.c.), non è inutile ricordare che proprio in materia di risoluzione del contratto, cui il lettore non particolarmente esperto potrebbe essere tentato di riferire il principio ora enunciato, si trova recepita la regola opposta per cui, pur avendo «la risoluzione del contratto per inadempimento effetto retroattivo tra le parti ...» (art. 1458, comma 1, c.c.), per contro «la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione» (art. 1458, comma 2, c.c.). Regola, quest'ultima, riprodotta anche dall'art. 1452 c.c. relativa agli effetti della rescissione nei confronti dei terzi e non confondibile con quella che troviamo in materia di effetti della pronuncia di annullamento nei confronti dei terzi: ed infatti, l'art. 1445 c.c., che ancora una volta il lettore non esperto potrebbe considerare equivalente agli artt. 1458 e 1452 c.c., è ispirato allo stesso principio che sta a base della riportata previsione dell'art. 561 e, quindi, postula la retroattività reale degli effetti della pronuncia di annullamento, con conseguente pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi. Ma questo pregiudizio è, per così dire, sottinteso dalla previsione espressa nel menzionato art. 1445 c.c. che, per i soli casi di annullamento non dipendente da incapacità legale, fa salvi i diritti acquistati in base a convenzioni a titolo oneroso dai terzi di buona fede. La portata pratica della eccezione espressa dalla norma, rispetto alla regola che essa sottintende, vale, in definitiva, a ridimensionare gli effetti della retroattività reale della sentenza di annullamento.

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla disciplina dell'azione revocatoria e ad altre fatti-

specie che danno rilievo alla buona fede dei terzi acquirenti: l'art. 2901, ultimo comma, c.c. prevede infatti che «l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede», salvo il limite generale che deriva dalle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali.

Altri limiti alla retroattività reale delle sentenze diverse dalla sentenza di riduzione, derivano dalla disciplina dei modi di acquisto fondati sul possesso e, in specie, con riferimento agli immobili e ai mobili registrati, dalla disciplina dell'usucapione ordinaria e abbreviata, valendo per i beni mobili l'ulteriore regola di cui all'art. 1153 c.c.. Neppure questi modi di acquisto sono invocabili al fine di neutralizzare le conseguenze degli artt. 561 e (soprattutto) 563 c.c.. Si è formato infatti un orientamento dottrinario e giurisprudenziale che esclude sia l'usucapione abbreviata sia, addirittura, l'usucapione ordinaria. Le ragioni che sono state poste a fondamento di questa rigorosa conclusione non possono essere approfondite in questa sede ma contribuiscono a delineare la portata dei rischi che corrono i terzi acquirenti dei beni donati: basti considerare che la Cassazione ha escluso la possibilità di usucapione sia nel caso di donazione valida (così, ad es., Cass. 19 ottobre 1993 n. 10333, in *Giur. it.* 1995, I, 918); sia nel caso di donazione nulla (Cass. 27 ottobre 1995 n. 11203, in *Giust. civ.* 1996, I, 375), con riferimento alla quale non vi dovrebbero essere ostacoli alla decorrenza del termine dell'usucapione ordinaria nei confronti del donante e, quindi, alla opponibilità della usucapione eventualmente maturata, al legittimario che abbia esercitato con successo l'azione di riduzione.

Pare pertanto lecito concludere che, a fronte della molteplice serie di istituti mediante i quali il codice del 1942 ha inteso dar rilievo alle esigenze di tutela dei terzi acquirenti, e così a facilitare la circolazione dei beni, gli artt. 561 e 563 c.c. contemplano una disciplina che, con il solo limite della regola possesso vale titolo per i mobili non registrati, vale a pregiudicare fortemente le ragioni dei terzi e, quindi, la possibilità di circolazione dei beni oggetto della donazione.

V'è da aggiungere che, sia pure in modo non del tutto pacifico, la disciplina contemplata dagli artt. 561 e 563 c.c. presenta un ambito di applicazione che pare esteso a tutti gli atti suscettibili di essere ridotti su domanda dei legittimari. Quindi, non solo alle donazioni dirette ma anche alle donazioni indirette e alle donazioni dissimulate. Con riferimento alle donazioni indirette non si vede come, a fronte del disposto dell'art. 809 c.c. che estende anche ad esse le norme «sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari», si possa limitare detta estensione alla sola disciplina della riduzione ma non anche alle regole degli artt. 561 e 563 c.c., che fanno parte della stessa disciplina. Quanto alle donazioni dissimulate, una volta che ne sia stata accertata l'effettiva natura nel giudizio promosso dal legittimario al fine di ottenere l'accertamento della simula-

zione e l'accoglimento della domanda di riduzione, nessun limite pare emergere in relazione agli effetti della domanda di riduzione, in funzione della tutela della buona fede dei terzi acquirenti. Così come l'art. 559 c.c. si riferisce alla riduzione delle donazioni in genere, senza operare alcuna distinzione tra donazioni dirette e indirette e tra donazioni dichiarate dalle parti o dissimulate, a sua volta l'art. 563 c.c. non opera alcuna distinzione tra i terzi acquirenti. Risultano conseguentemente assoggettati alla norma sia gli acquisti gratuiti sia gli acquisti onerosi e sia gli acquisti di buona fede sia gli acquisti di mala fede. Con particolare riferimento ai terzi di buona fede, gli stessi non potranno neppure invocare la tutela dell'art. 1415, comma primo, c.c. che si riferisce esclusivamente alla buona fede relativa alla titolarità apparente e non anche alla buona fede relativa alla natura dell'acquisto. Una volta che il legittimario abbia ottenuto la riduzione dell'atto apparentemente oneroso ma effettivamente liberale, egli farà valere contro il terzo acquirente non la simulazione ma la riduzione del titolo del dante causa. I terzi in questione non sono gli acquirenti a *non domino* cui si riferisce l'art. 1415, comma primo, c.c. ma sono acquirenti a *domino* che soffrono gli effetti retroattivi della sentenza di riduzione dell'atto in base al quale si è verificato l'acquisto in capo al loro dante causa.

3. - Queste conclusioni delineano in termini davvero drammatici le conseguenze che derivano dall'applicazione degli artt. 561 e 563 c.c.. Da un lato, infatti, si realizza la sostanziale incommerciabilità dei beni oggetto delle donazioni dirette; una incommerciabilità che, però, si rivela solo al momento della stipulazione degli atti notarili e ciò dal momento che ben difficilmente, all'atto della stipulazione dei contratti preliminari, il promissario acquirente è in grado di rendersi conto dei pericoli connessi alla natura dell'acquisto verificatosi in capo al promittente alienante.

Dall'altro lato, e senza che peraltro questo secondo aspetto della problematica sia stato sufficientemente meditato, è addirittura possibile che vengano colpiti dalla retroattività reale della sentenza di riduzione anche terzi che abbiano acquistato da chi appariva a sua volta acquirente a titolo oneroso. In questi casi non viene in considerazione ovviamente un intralcio alla circolazione dei beni ma si prospettano i gravi inconvenienti inerenti alle ragioni dei terzi che verrebbero gravemente e drasticamente sacrificate senza che essi, all'atto della stipulazione dei relativi contratti (di compravendita della proprietà, di costituzione di altri diritti reali, di accensione di mutui ipotecari), potessero minimamente sospettare i rischi insiti nella stipulazione.

Non v'è dubbio, pertanto, che si rendeva opportuna una riforma delle norme in questione, tale da ovviare in modo radicale o, quantomeno, per la maggior parte dei casi, agli inconvenienti di una disciplina ispirata ad una tutela incondizionata delle ragioni dei legittimari; disciplina da ritenersi anacronistica già all'entrata in vigore

del codice civile, dal momento che, come già accennato e come a tutti noto, il codice privilegia in rilevante misura le ragioni dei terzi acquirenti, in specie di quelli di buona fede, e asseconda così le esigenze di circolazione dei beni.

Le soluzioni che si offrivano ad un legislatore consapevole della effettiva portata degli inconvenienti e desideroso di individuare soluzioni adeguate, erano molteplici e, tra l'altro, potevano essere scelte proprio tra quelle già presenti nel codice civile ai fini della soluzione di altri conflitti tra la parte vittoriosa in un giudizio di natura latamente impugnatoria e i terzi acquirenti dalla parte soccombente.

A) La soluzione più radicale poteva essere quella che il codice ha adottato in materia di risoluzione e rescissione del contratto, a norma dei già ricordati artt. 1458 e 1452 c.c.. Sarebbe stata sufficiente, a tal fine, la semplice abrogazione degli artt. 561 e 563 c.c.; o, meglio, la previsione, in luogo delle due norme in ipotesi abrogate, di una disposizione ricalcata sui menzionati articoli («la riduzione delle donazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione»), alla quale avrebbe dovuto fare riscontro la modifica dell'art. 2652, n. 8, c.c., destinato a rimanere nella sua formulazione attuale esclusivamente per le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie. Una soluzione del genere avrebbe indubbiamente comportato un rilevante sacrificio delle ragioni dei legittimari ma, detto sacrificio, sarebbe stato adeguatamente compensato dalla completa eliminazione di tutti gli inconvenienti che ho velocemente ricordato in precedenza. E, peraltro, l'attuale disciplina della tutela dei legittimari nei confronti dei donatari sarebbe rimasta integra, con la conseguenza che alla ipotizzata soluzione non si sarebbero potute opporre obiezioni connesse allo stravolgimento della disciplina codicistica della tutela delle ragioni dei legittimari. Nessuno stravolgimento si sarebbe infatti realizzato ma il semplice allineamento dei legittimari a coloro che, dopo avere stipulato un contratto, ne ottengono la relativa risoluzione o rescissione. Non è dato individuare un criterio razionale in base al quale questi contraenti, pur avendo la pronuncia da essi ottenuta efficace retroattiva nei rapporti con la controparte, non possano agire nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto del contratto risolto o rescisso mentre, al contrario, i legittimari possano perseguire detti beni con rilevantisimo sacrificio delle ragioni dei terzi.

B) Si poteva, in secondo luogo, lasciar fermo il principio della retroattività reale degli effetti dell'azione di riduzione ma far salvi gli effetti degli acquisti realizzati in base a convenzioni a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Una riforma del genere avrebbe trapiantato nella disciplina degli effetti della sentenza di riduzione una fattispecie di acquisto a *non domino*, quale quella che si ritrova nel richiamato art. 1445 c.c., in materia di effetti della sentenza di annullamento nei confronti dei ter-

zi. Si è già chiarito in precedenza che la citata norma, nella sua formulazione letterale, si riferisce ad una eccezione che sottintende la regola della retroattività reale della sentenza di annullamento. Una eccezione, però, di enorme rilievo pratico, tale da eliminare ogni problema in relazione agli acquisti che i terzi abbiano fatto sulla base di atti apparentemente a titolo oneroso ma oggetto di sentenze di riduzione; e da ridimensionare fortemente anche gli inconvenienti collegati agli acquisti che i terzi facciano da donatori, allorché si tratti di acquisti a titolo oneroso e il legittimario vittorioso nel giudizio di riduzione non riesca a dimostrare la mala fede del terzo.

C) Alle due ipotesi che precedono, ricavate da criteri di soluzione dei conflitti con i terzi già presenti nel codice, può aggiungersi quella che era già stata trasfusa in un disegno di legge presentato nel corso dell'attuale legislatura (disegno di legge n. 620 di iniziativa del senatore Pastore, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 settembre 2001). Questa soluzione si collega alla disciplina della trascrizione della domanda di riduzione di cui al già richiamato art. 2652, n. 8, c.c. e al connesso art., per i beni mobili registrati, 2690, n. 5, c.c.; e proponeva il mantenimento della norma attuale, con l'inerte e sottinteso principio di retroattività reale della sentenza di riduzione, esclusivamente per la riduzione delle disposizioni testamentarie. Alla previsione attuale avrebbe dovuto far seguito quella relativa alla trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni, in relazione alle quali sarebbe stata dettata la previsione del seguente tenore letterale: «le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto a titolo oneroso trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». In relazione a questa ipotesi di soluzione valgono considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento alla prima ipotesi e, quindi, le medesime conclusioni in ordine alla idoneità del criterio prescelto al fine di eliminare gli inconvenienti illustrati.

4. Il legislatore della "competitività" ha completamente ignorato il menzionato disegno di legge e ha scelto di modificare gli artt. 561 e 563 c.c. nel senso di limitare la portata delle regole ispirate alla retroattività reale degli effetti della sentenza di riduzione, al periodo di vent'anni, che nell'art. 561 c.c. viene fatto decorrere dalla trascrizione della donazione e nell'art. 563 c.c. viene fatto decorrere dalla donazione stessa.

È assolutamente misterioso il ragionamento che sta alla base della scelta legislativa, tanto più se rapportato al fine della "competitività". È mai immaginabile, infatti, che per contribuire al menzionato obiettivo si faccia una riforma i cui effetti utili si avranno solo nell'anno 2025?

Con tutta probabilità, la riforma di cui si discute è stata attuata con una miopia di prospettiva e sulla base di una falsa presupposizione: sotto il primo profilo, il legislatore si è posto l'esclusiva finalità «di agevolare la cir-

colazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito» e non, come sarebbe stato auspicabile, la distinta finalità di agevolare la circolazione dei beni mediante la stipulazione di atti di donazione; sotto il secondo profilo, il legislatore ha forse dato per scontato che la riforma fosse incondizionatamente applicabile alle donazioni già verificatesi prima della sua entrata in vigore, in modo da rendere utile, al fine della applicazione del limite temporale alla retroattività reale, il tempo già decorso a quella data.

Ma non si comprende per quale ragione si sia voluto incentivare esclusivamente la circolazione di immobili «già oggetto di atti di donazione» e non la circolazione di immobili mediante contratti di donazione: se fosse stata considerata anche questa seconda finalità, persino ad un legislatore frettoloso e disattento non sarebbe potuto sfuggire che la soluzione escogitata non poteva avere alcuna effettiva utilità e non poteva essere uno strumento efficiente per incentivare la conclusione di contratti di donazione.

Ed infatti, tutti i noti inconvenienti e rischi che rendevano incommerciabili gli immobili prima della riforma rimangono identici, con la sola differenza della limitazione temporale del periodo rilevante: prima della riforma, le donazioni erano soggette all'applicazione delle due norme senza alcun limite temporale, limite che, salva l'opposizione da parte dei legittimari che il comma aggiunto all'art. 563 c.c. ha previsto quale causa di sospensione del termine, è stato per contro introdotto dalla nuova disciplina. E, ancora, non è dato comprendere il senso del criterio adottato ai fini della soluzione del conflitto tra il legittimario vittorioso nel giudizio di riduzione e i terzi acquirenti dal donatario soccombente. E, di più, neppure è chiaro l'esatto significato della nuova normativa, che non presenta, nelle due norme modificate dalla riforma, una coincidenza sicura del periodo temporale che dovrebbe mettere i terzi al riparo dalle conseguenze dell'accoglimento dell'azione di riduzione.

La prima norma fa infatti riferimento a un *dies a quo* e ad un *dies ad quem*, entrambi certi: la data della trascrizione della donazione segna l'inizio del periodo di incertezza ventennale, che si risolve a favore dei terzi qualora nei vent'anni non segua la promozione dell'azione di riduzione. Per contro, nel testo dell'art. 563 c.c., primo comma, c.c. è certo solo il *dies a quo*, costituito dalla data della donazione, mentre non si sa se il *dies ad quem* coincida con la promozione dell'azione di riduzione, così come parrebbe logico ritenere se la riforma avesse una logica; o se si debba aver riguardo alla ben distinta data della promozione dell'azione di restituzione nei confronti del terzo. Avendo la riforma introdotto nel corpo del primo comma l'inciso «e non sono trascorsi venti anni dalla donazione» e riferendosi la norma alla azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa, si potrebbe sostenere che i periodi temporali di riferimento non siano gli stessi nelle due nor-

me e che, in definitiva, nell'art. 561 c.c. il periodo temporale necessario per mettere al riparo i terzi dal rigore della norma sarebbe più contenuto rispetto al periodo temporale contemplato nell'art. 563 c.c., dovendo in questo caso procedere a ritroso non dalla data dell'azione di riduzione ma dalla data dell'azione di restituzione contro il terzo avente causa. In questo senso depone, del resto, anche la norma che risulta dalla modifica dell'art. 563, comma due, c.c., in virtù della quale «contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede».

La norma mostra chiaramente di aver riguardo, quale data dalla quale partire a ritroso per calcolare i venti anni, alla domanda di restituzione e non alla domanda di riduzione. Il legislatore ha in definitiva dato rilievo ad un criterio del tutto irrazionale e lo ha fatto nel peggiore dei modi e cioè con una formulazione pasticciata che, in luogo di incentivare la circolazione degli immobili già oggetto di atti di donazione, varrà a creare altre ragioni di incertezza che alla fine lasceranno il mercato degli immobili in questione nell'attuale stato di stallo.

L'ultimo comma del novellato art. 563 c.c. vale a completare un giudizio radicalmente negativo sul contenuto della riforma, dal momento che introduce la possibilità per i legittimari di fare *opposizione alla donazione*, con la conseguente sospensione del termine ventennale, opposizione che «perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione»; e che viene qualificata «atto personale e rinunciabile».

Quanto a queste ultime qualifiche, non è anzitutto chiaro che cosa significhi il requisito della personalità che, forse, intende escludere la trasmissibilità del diritto di opposizione agli eredi del legittimario. Ma che succede se l'opposizione viene fatta dai discendenti, ai sensi dell'art. 536 c.c.?

In ordine poi alla possibilità di rinunciare all'opposizione, la norma non chiarisce neppure se il legittimario possa fare la rinuncia prima della morte del *de cuius* e se la rinuncia possa farsi anche prima dell'opposizione, come parrebbe dal testo letterale, o solo dopo la già proposta opposizione. È comunque facilmente immaginabile che sulla possibilità di fare opposizione e, per converso, sulla rinunciabilità alla opposizione si potranno generare, ancora in vita il *de cuius*, contestazioni e contenziosi di varia natura che sono ben difficilmente coordinabili con il generale divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., alla cui riforma un legislatore che volesse effettivamente incidere sulla materia dovrebbe iniziare a porre mano.

Deve peraltro essere sottolineato che la rinuncia all'opposizione cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 563 c.c. ha quale unico effetto quello di escludere la possibilità di sospensione del termine ventennale; ma non elimina la necessità che si compia l'intero periodo tempo-

rale prima che il terzo sia messo al riparo dalle conseguenze della sentenza di riduzione. Tantomeno la rinuncia produce effetti sulla possibilità di promozione dell'azione di riduzione che, del resto, non è rinunciabile fino a quando il donante è in vita (art. 557, comma 2, c.c.).

Con tutta probabilità, la riforma ha inteso raggiungere gli stessi risultati cui si sarebbe potuto pervenire se fossero stati rivisti gli orientamenti, già ricordati, in materia di non usucapibilità ai danni dei legittimari; ma lo ha fatto, a mio avviso, nel peggiore dei modi e sulla base di un criterio che, prescindendo dalla rilevanza del possesso e collegandosi esclusivamente al dato temporale descritto in precedenza, finisce col non avere alcun senso logico e col lasciare ancora sostanzialmente inalterate le ragioni che portano a sconsigliare il compimento di atti di donazione ai fini della circolazione dei beni immobili e mobili registrati, fino all'avvenuto compimento del periodo ventennale.

5. Come ho già ricordato, la legge 14 maggio 2005 n. 80, nel prevedere le riforme agli artt. 561 e 563 c.c., ha chiarito che le nuove norme sono state introdotte «al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito».

L'unico senso che pare possa essere attribuito a questa dichiarazione di intenti è che il legislatore ha ritenuto utile, ai fini del compimento del periodo ventennale, anche il tempo trascorso prima della entrata in vigore della legge: con la conseguenza che per tutte le donazioni fatte fino a venti anni prima del maggio 2005 si sarebbe automaticamente verificata la eliminazione di ogni problema di commerciabilità e per quelle successive il periodo ventennale si sarebbe corrispondentemente ridotto in misura pari al periodo temporale già trascorso prima del maggio 2005. Non è infatti immaginabile che il legislatore abbia inteso assecondare la finalità complessiva della «competitività» con una riforma i cui effetti si producessero solo tra vent'anni e cioè a far tempo dal maggio 2025!

E, peraltro, la legge 14 maggio 2005 n. 80 non ha alcuna efficacia retroattiva, con la conseguenza che i suoi effetti si producono a far tempo dalla sua entrata in vigore. Ora, senza volere svolgere alcun approfondimento del tema, pare ben difficile che per le donazioni concluse prima della riforma possa tenersi conto del tempo trascorso fino al maggio del 2005: viene in considerazione il delicato problema di diritto intertemporale che sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse disciplinato con una norma transitoria, in mancanza della quale si pone la necessità di fare corretta applicazione al caso di specie del principio di irretroattività delle leggi. Un principio che, in casi come quello in esame, si presenta di difficile applicazione dal momento che deve aver riguardo non ad un fatto istantaneo ma al decorso di un periodo temporale con decorrenza dal compimento dell'atto di donazione.

Non pare che le nuove norme siano riferibili alle sole donazioni compiute dopo la loro entrata in vigore; ma non pare neppure che in relazione alle donazioni fatte prima della legge si possa tener conto del tempo già decorso al momento dell'entrata in vigore. Pare in definitiva che la soluzione più corretta sia quella che, con riferimento a queste donazioni, fa decorrere il termine ventennale dall'entrata in vigore della legge. Oltretutto, se si volesse aderire alla interpretazione che forse sta alla base della riforma, e cioè a quella che prende in considerazione anche il tempo decorso prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, si porrebbe una chiara questione di legittimità costituzionale dal momento che i legittimari, cui oggi è attribuito il diritto di fare opposizione sospendendo il decorso del termine, si vedrebbero privati della tutela nei confronti dei terzi sen-

za aver potuto fare opposizione così come è loro consentito dal disposto dell'art. 563, ultimo comma, c.c.. Mi pare così confermato che la modifica degli artt. 561 e 563 c.c. non ha eliminato gli inconvenienti insiti nella anacronistica disciplina degli effetti dell'azione di riduzione nei confronti dei terzi e tantomeno è idonea, nell'immediato, a risolvere i problemi inerenti alla circolazione dei beni immobili acquistati per donazione. Sarà pertanto opportuno che si metta mano ad una nuova e meditata riforma che, sulla scorta delle soluzioni già presenti nel codice e di quella oggetto del richiamato disegno di legge, individui un criterio chiaro che metta al riparo i terzi dalle incertezze conseguenti alla attuale disciplina degli effetti dell'azione di riduzione, incertezze che sono rimaste pressoché inalterate anche dopo l'intervento della legge sulla "competitività".

**LIBRI**

**Dieci anni e sei riforme processuali, visti dal Corriere**

*Claudio Consolo*



In questo volume scorre la cronaca di un decennio, vissuto soprattutto dalle pagine del Corriere giuridico, di osservazioni e di dialoghi dell'autore – processualcivile della Università di Padova e avvocato a Milano e Verona – innanzitutto con sei riforme legislative della pratica giudiziale civile e poi con la giurisprudenza, specie della Consulta e della Corte di legittimità, alla ricerca del giusto ed efficiente processo civile: ad oggi certo non coronata dal successo, nonostante il lavoro incessante di legislatori e giudicanti e l'introduzione di una più potente garanzia costituzionale nel novellato art. 111 Costituzione. L'approccio critico-propositivo e il tentativo di illustrare anche ai non specialisti le ragioni di uno "stato dell'arte" unanimemente ritenuto alquanto manchevole, in uno con alcune possibili linee di evoluzione, caratterizzano questi dialoghi e dovrebbero

contribuire a rendere più leggibile il dibattito sui modi e sui tempi del servizio-giustizia civile; e magari anche più semplice e intuitivo, come nella pacata "lettera" di Paul Klee (Geist eines Brief, 1937, New York, The Museum of Modern Art) che compare nella copertina, e che in una futura edizione si confida possa avere un aspetto meno mesto.

*Ipsoa 2004, pagg. 792  
solo € 46,75 anziché € 55,00*

**Per informazioni**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**